# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

**(N. 756 e 94-A)**

# RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(FINANZE E TESORO)**

(RELATORE RICCI)

**Comunicata alla Presidenza il 18 luglio 1980**

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale (756)

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**e col Ministro della Difesa**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1980**

---

Ristrutturazione, potenziamento ed ammodernamento del Corpo della guardia di finanza (94)

**d'iniziativa del senatore VIGNOLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1979**

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Alla Guardia di finanza, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, sono assegnati i seguenti compiti:

la tutela delle entrate tributarie dello Stato che viene assicurata con l'azione sia preventiva che repressiva delle evasioni fiscali, e con il reperimento di eventuali utili all'accertamento delle singole imposte;

la vigilanza su tutta l'attività finanziaria ed economica, non esclusi i controlli sulla spesa pubblica;

il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'attività di polizia marittima;

il concorso alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni belliche.

Tra tali compiti, è preminente e primario, sia per ragioni istituzionali, sia per indirizzi di politica governativa nel campo tributario, sia per qualità e quantità di personale, quello di polizia tributaria.

Tale settore comporta:

1) la tutela in materia di dogane e norme comunitarie;

2) la tutela in materia di imposte di fabbricazione;

3) la tutela in materia di monopoli;

4) la tutela in materia di tasse e imposte indirette sugli affari e imposizione sui redditi;

5) la tutela in materia di normativa valutaria;

6) la lotta alla diffusione degli stupefacenti;

7) la lotta al trafugamento e al commercio clandestino del patrimonio artistico, archeologico e storico.

A) LA TUTELA IN MATERIA DI DOGANE E NORME COMUNITARIE

Tale attività si svolge lungo i confini terrestri, marittimi e nel mare territoriale per impedire il movimento delle merci, in entrata e in uscita, al di fuori del controllo doganale.

Comporta inoltre:

l'assistenza alle operazioni doganali ed il riscontro delle merci trattate in dogana presso i valichi di confine, i porti, gli aeroporti e le dogane interne;

la vigilanza sulla circolazione e sul deposito di merci soggette a particolari vincoli, o che beneficiano di agevolazioni per determinati impieghi;

la prevenzione e repressione delle evasioni, delle frodi e delle irregolarità comunitarie in materia di risorse proprie della CEE.

Tale complesso di compiti è svolto sul confine alpino da compagnie, tenenze, brigate e distaccamenti, nonchè nuclei di sciatori, rocciatori, pattuglie con cani anticontrabbando, sezioni e nuclei mobili motorizzati, provvisti di mezzi di inseguimento.

Lungo il litorale, il servizio è assicurato da pattuglie delle compagnie, tenenze, brigate e distaccamenti costieri e da elementi mobili motorizzati.

Nel mare territoriale, il servizio di vigilanza, di prevenzione e repressione è assicurato da motovedette di crociera e costiere, in gran parte munite di radar, da motoscafi e da elicotteri.

B) LA TUTELA IN MATERIA DI IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Tale attività comporta la vigilanza permanente o saltuaria presso stabilimenti di pro-

duzione, impianti di trasformazione e depositi di merci soggette ad imposta di fabbricazione, per impedirne la sottrazione all'accertamento; la repressione della fabbricazione clandestina, nonchè la vigilanza sulla circolazione ed il deposito di prodotti sottoposti a vincoli o destinati ad usi agevolati.

C) LA TUTELA IN MATERIA DI MONOPOLI

La prevenzione e la repressione del contrabbando di tabacchi, il controllo sui depositi e rivendite di generi di monopolio, la vigilanza sui monopoli minori, quali, ad esempio, il lotto e le lotterie, caratterizzano questo ramo di attività.

D) LA TUTELA IN MATERIA DI TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI E IMPOSIZIONE SUI REDDITI

Tale settore ha assunto oggi netta preminenza, anche sotto il profilo dell'impiego qualitativo del personale, per l'esecuzione delle verifiche fiscali che hanno assunto carattere di globalità e generalità, con laboriosi riscontri tecnico-contabili, sistematici e sorretti da una affinata preparazione professionale.

I controlli fiscali, miranti non solo ad individuare le violazioni e le evasioni, ma anche ad accertare la correttezza dei rapporti fra contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, vengono svolti secondo una specifica programmazione « riguardando i soggetti esercenti attività industriali, commerciali, professionali e artigianali per categorie economiche, sulla base di un indice di pericolosità fiscale predisposto a livello nazionale ».

E) LA TUTELA IN MATERIA DI NORMATIVA VALUTARIA

L'attività comporta l'esecuzione di controlli, ai confini terrestri, marittimi e aerei e interventi nell'interno del territorio nazionale verso i soggetti che risultano avere relazioni commerciali e finanziarie con l'estero.

F) STUPEFACENTI - PATRIMONIO ARTISTICO ECCETERA

Al Corpo della Guardia di finanza sono assegnati una serie di compiti non di carattere tributario vero e proprio, ma che sono tra loro in qualche misura correlati o che rispondono ad esigenze di carattere politico-economico.

In tale contesto rientrano il controllo sui prezzi, la repressione delle frodi alimentari, la tutela della genuinità dei prodotti e delle sostanze di uso alimentare, la tutela del patrimonio artistico, archeologico e storico, la lotta al traffico degli stupefacenti e al traffico delle armi, la difesa dell'ambiente.

Infine vanno ricordati i servizi nell'interesse del Tesoro (accertamenti in materia pensionistica, di danni di guerra e per il recupero di crediti erariali, particolari incarichi informativi e di controllo su richiesta della Direzione generale del tesoro; la vigilanza presso il Poligrafico, la Zecca, la Banca d'Italia); il servizio di polizia demaniale; la vigilanza in materia di lotto, lotterie e concorsi pronostici; i servizi nell'interesse della finanza locale o di enti pubblici.

* * *

La Guardia di finanza, quale parte integrante delle Forze armate, concorre in tempo di pace « alla vigilanza e alla difesa politico-militare del confine — inserendosi nel dispositivo di copertura alla frontiera alpina con i reparti di confine e nel dispositivo di difesa costiera con gli elementi fissi e mobili incaricati della vigilanza litoranea e con le unità di naviglio — e, in caso di emergenza, alle operazioni militari con reparti organici inquadrati nelle unità delle tre Forze armate tradizionali ».

La Guardia di finanza è stata chiamata, specie negli ultimi tempi, a concorrere al mantenimento dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonchè alla lotta, con le altre forze di polizia, contro la criminalità comune ed il terrorismo.

In questi ultimi anni, poi, ha assunto particolare rilievo la mole di indagini e di accertamenti, su mandato della Commissione inquirente o dell'Autorità giudiziaria per inchieste complesse e delicate e relative a reati esulanti dal campo puramente tributario.

I nuovi indirizzi infine del Governo in materia tributaria hanno comportato nuovi compiti non solo per la dichiarata volontà di perseguire l'evasione fiscale, ma per l'introduzione di nuovi strumenti quali la bolletta di accompagnamento delle merci, la ricevuta fiscale eccetera.

E tuttavia tale elencazione di compiti, anche se ampia in relazione ad un disegno di legge, è pur sempre sommaria, in quanto, come è stato incisivamente scritto, un'analisi dettagliata dei compiti della Guardia di finanza coinciderebbe con l'esposizione pressochè integrale dell'ordinamento tributario italiano.

*Organizzazione.*

Per il soddisfacimento delle varie esigenze qui accennate, la struttura ordinativa della Guardia di finanza si basa su:

organizzazione centrale;
organizzazione operativa territoriale;
organizzazione addestrativa;
organizzazione tecnico-logistica.

Al vertice della struttura ordinativa della Guardia di finanza è posto il comandante generale dal quale dipendono direttamente quattro generali di divisione ispettori. Dal Comando generale dipendono undici comandi di zona, retti da generali di brigata, il nucleo centrale di polizia tributaria ed il nucleo speciale di polizia valutaria retti da colonnelli.

Dalle zone dipendono venti comandi di legione e dieci nuclei regionali di polizia tributaria, tutti a livello comando di Corpo.

Organi demoltiplicatori nell'ambito delle legioni sono:

gruppi (127), nuclei provinciali e subprovinciali di polizia tributaria (126), compagnie (204), tenenze (115), brigate (559) e distaccamenti (105);

stazioni navali (15) e dipendenti sezioni operativi navali (20) e squadriglie navali (27);

sezioni aeree (16).

L'attività addestrativa, coordinata da un generale di divisione ispettore per i reparti d'istruzione inquadrato nell'ambito del Comando generale, comprende:

l'addestramento di formazione del personale, svolto presso:

l'accademia per gli ufficiali con corsi quadriennali a livello universitario. Lo stesso istituto provvede anche all'addestramento degli allievi ufficiali di complemento;

un'apposita scuola per i sottufficiali, i cui corsi sinora di durata annuale sono stati portati dal 1977 a ciclo biennale;

la legione allievi — articolata su tre battagioni, una scuola alpina e una scuola nautica — per i militari di truppa, ove vengono svolti corsi di durata di un anno scolastico.

L'addestramento comprende insegnamenti di discipline giuridiche, professionali, culturali e militari a vari livelli;

l'addestramento di perfezionamento del personale in servizio che è curato:

per gli ufficiali e i sottufficiali, presso la scuola di polizia tributaria nonchè presso la scuola alpina e la scuola nautica. Vengono curati in particolare presso la scuola di polizia tributaria l'addestramento di alta specializzazione tributaria per ufficiali (corso biennale al quale accedono per concorso capitani e maggiori) e presso la scuola alpina e nautica corsi anche biennali per specializzazioni tecniche afferenti i servizi in montagna e in mare;

per i sottufficiali e i militari di truppa, anche presso taluni comandi periferici di gruppo e di nucleo di polizia tributaria.

Dal comando generale dipendono l'accademia e un comando scuole al quale fanno capo la scuola di polizia tributaria, la scuola sottufficiali e la legione allievi.

Va infine ricordato che il personale della Guardia di finanza, limitatamente ai sottufficiali e ai militari di truppa, è suddiviso in due contingenti — ordinario, di mare — reclutati, addestrati ed impiegati con riferimento alle specializzazioni proprie dei servizi da disimpegnare.

La funzionalità dei reparti è assicurata dall'organizzazione tecnico-logistica alla quale fanno capo i servizi tecnici (navale, aereo, motorizzazione, trasmissioni, meccanografico, armamento ed equipaggiamento, commissariato, infrastrutture, sanitario, veterinario e cinofili), volti ad assicurare l'efficienza e la prontezza di impiego delle unità operative.

In tale organizzazione sono anche inquadrabili:

il servizio di soccorso alpino (SAGF) dislocato su tutto il confine alpestre e nell'interno del territorio con compiti di assistenza, intervento e salvataggio in montagna;

i gruppi sportivi (atletico, judoistico, nautico e sciistico);

le istituzioni assistenziali (Fondo di assistenza per i finanzieri).

*Forza organica ed effettiva della Guardia di finanza.*

La Guardia di finanza, in applicazione delle norme di legge che la regolano, dispone del seguente organico:

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA FORZA ORGANICA ED EFFETTIVA DELLA GUARDIA DI FINANZA

| Categoria e grado | Forza organica | Forza effettiva (*) | Differenza in più | Differenza in meno |
|---|---|---|---|---|
| 1) *Ufficiali*: | | | | |
| Generale di divisione | 4 | 5 (1) | + 1 | — |
| Generale di brigata | 13 | 17 (1) (2) | + 4 | — |
| Colonnello | 43 | 79 (2) | +36 | — |
| Ten. col. e maggiore | 348 | 373 (3) | +25 | — |
| Capitano | 430 | 439 (1) | + 9 | — |
| Tenente e Sottotenente | 415 | 333 (1) | — | — 82 |
| Sottotenente di complemento | — | — | — | — |
| Totale parziale | 1.253 | 1.246 | +75 | — 82 |
| 2) *Sottufficiali*: | | | | |
| *a*) *Ruolo speciale mansioni d'ufficio* | 380 | 270 | — | — 110 |
| *b*) *Contingente ordinario*: | | | | |
| A. B. e Mar. maggiore | 1.776 | 1.657 | — | — 119 |
| Maresciallo capo | 1.919 | 1.925 | + 6 | — |
| Maresciallo ordinario | 1.915 | 1.929 | +14 | — |
| Brigadiere e Vice brigadiere | 5.098 | 4.252 | — | — 846 |
| *c*) *Contingente di mare*: | | | | |
| A. B. e Mar. maggiore | 219 | 202 | — | — 17 |
| Maresciallo capo | 237 | 221 | — | — 16 |
| Maresciallo ordinario | 237 | 227 | — | — 10 |
| Brigadiere e Vice brigadiere | 630 | 448 | — | — 182 |
| Totale parziale | 12.411 | 11.131 | +20 | —1.300 |
| 3) *Militari di truppa*: | | | | |
| *a*) Contingente ordinario | 27.946 | 27.173 | — | — 773 |
| *b*) Contingente di mare | 3.454 | 3.242 | — | — 212 |
| Totale parziale | 31.400 | 30.415 | — | — 985 |
| Totale generale | 45.064 | 42.792 | +95 | —2.367 |

(*) La forza effettiva è aggiornata:
al 1° maggio 1980 per gli ufficiali;
al 16 maggio 1980 per i sottufficiali e militari di truppa.

(1) Comprensiva della forza degli ufficiali in soprannumero ex articolo 22 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(2) Di cui:

6 Gen. B. del ruolo « a disposizione »;
33 Col. del ruolo « a disposizione »;
10 Ten. col. del ruolo « a disposizione ».

(3) L'eccedenza è di n. 22 Tenenti colonnelli ed è in corso di riassorbimento ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1974, n. 814.

*Precedenti parlamentari e iniziative legislative per il potenziamento del Corpo della guardia di finanza.*

In occasione di numerosi dibattiti, sia in sede di riforma del sistema tributario, sia in sede di progetti per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria, sia ancora in occasione degli apprezzati dichiarati intendimenti del Governo di combattere le evasioni fiscali, sia infine del dibattito sui problemi dell'ordine pubblico, è venuta sempre più emergendo la necessità di provvedere ad un adeguato potenziamento del Corpo della guardia di finanza.

Nel dibattito alla Camera dei deputati del 27 gennaio 1977 il Governo fu invitato a impiegare militari del Corpo nell'esecuzione di indagini di carattere patrimoniale nei confronti di gruppi di persone (e rispettivi familiari) indiziate di attività delittuose, specie se esercitate in forma organizzata e con specifico riferimento al terrorismo, all'eversione ed ai sequestri di persona.

La Commissione finanze e tesoro della Camera in occasione della discussione del disegno di legge n. 3880, divenuto poi legge 29 luglio 1975, n. 406, aveva votato un ordine del giorno impegnando il Governo « a procedere nel più breve tempo possibile ad una rivalutazione delle esigenze derivanti dalla necessità di fronteggiare in maniera adeguata ed efficiente la lotta contro la delinquenza organizzata per il contrabbando, sia quanto alla fornitura dei mezzi, sia quanto alla organizzazione e alla qualificazione del Corpo della guardia di finanza ».

A tali riconosciute esigenze hanno fatto seguito il disegno di legge n. 1228 del 26 maggio 1978 (che in prosieguo chiamerò progetto Malfatti, ministro delle finanze presentatore) e il disegno di legge n. 1237 in data 31 maggio 1978 (d'iniziativa del senatore Vignola e che nel corso dell'esposizione sarà chiamato come « progetto Vignola »).

Infine, il piano triennale predisposto dal ministro Malfatti per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria, a pagina 74, così si esprimeva: « Nell'ambito del piano triennale è previsto il potenziamento della Guardia di finanza, secondo il disegno di legge che il Governo ha presentato alle Camere il 26 maggio 1978, e attualmente in discussione al Parlamento.

Nel triennio, mentre si provvederà ad un più stretto coordinamento — ai fini della politica dell'accertamento — tra le attività del Corpo e degli uffici finanziari, vengono affidati alla Guardia di finanza nuovi compiti di controllo tributario, attinenti sia al documento di accompagnamento delle merci, sia alla ricevuta fiscale ».

Entrambi i disegni di legge non ebbero nemmeno l'occasione di una tempestiva discussione, almeno nelle Commissioni di merito, per l'intervenuto scioglimento delle Camere.

Nell'attuale legislatura il senatore Vignola ha presentato il disegno di legge n. 94 del 5 luglio 1979, riproducente parola per parola il testo del suo precedente disegno di legge.

Il Governo, per parte sua, ha presentato il disegno di legge n. 756 in data 22 febbraio 1980.

Per evidenti motivi di connessione, si è ritenuto opportuno procedere all'esame congiunto dei due disegni di legge.

*Il progetto Vignola*

Il progetto del senatore Vignola (disegno di legge n. 94) si muove in una logica diversa da quella che abbiamo fin qui esposta, proponendosi di attuare:

una completa ristrutturazione del Corpo;

l'attribuzione al Corpo, in via esclusiva, della funzione di guardia costiera;

l'elevazione a compiti primari della vigilanza e tutela del patrimonio storico, artistico nazionale;

l'esecuzione di controlli a tutela della spesa pubblica;

l'assistenza ed il salvataggio a mare.

Diviso in quattro titoli, il progetto Vignola prevede la ristrutturazione della Guardia di finanza (articoli 1-19), il reclutamento (articoli 20-28), gli organici (articolo 29)

e norme transitorie e finali (articoli 30-35).

Così ristrutturato, o meglio trasformato o riformato, per il Corpo vengono previste:

*a*) l'attribuzione di un più incisivo ed esclusivo impegno nei compiti di carattere fiscale ed economico;

*b*) la limitazione delle prestazioni a richiesta dell'Autorità giudiziaria e degli uffici finanziari;

*c*) l'esclusione, salvo casi eccezionali, dell'impiego in servizi di ordine pubblico;

*d*) l'attribuzione di tutti i compiti di polizia marittima e di gestione del demanio marittimo.

Per conseguire tali obiettivi si prevede:

*a*) l'istituzione di un ispettorato del Corpo presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali, alle dipendenze operati ve di quel Ministero;

*b*) il trasferimento al Corpo di tutte le attrezzature e dei mezzi utilizzati dalle capitanerie d iporto per i servizi di assistenza e di soccorso a mare, con numerose sedi di « comandi di settore navale » e di « stazione navale » lungo tutte le coste;

*c*) un rilevante aumento dell'attuale organico di 397 ufficiali, 5.969 sottufficiali, 6.600 militari di truppa; con un incremento globale di 12.966 unità;

*d*) la creazione di una categoria *sui generis* di personale militare composto da « ispettori » nel numero di 3.000, da inquadrare tr agli ufficiali ed i sottufficiali, con equiparazione ai fini economici e gerarchici ai gradi da sottotenente a tenente-colonnello;

*e*) l'istituzione di un Nucleo centrale di polizia finanziaria, con compiti di tutela della spesa pubblica, e di un Nucleo centrale per la repressione delle frodi comunitarie; nonchè infine un Nucleo centrale per la tutela del patrimonio artistico, storico e archeologico.

Per tali nuovi compiti alla Guardia di finanza verrebbe assegnato un organico complessivo di 60.650 unità con un incremento di 15.966 unità rispetto all'organico attuale del Corpo.

Naturalmente l'organizzazione attuale risulterebbe notevolmente modificata, l'unicità di indirizzo non sarebbe assicurata dal solo Ministro delle finanze, ma da più ministeri; vengono introdotti istituti, quali le rapresentanze elettive che l'esperienza ci ha dimostrato costituire la porta attraverso la quale immettere successivamente la sindacalizzazione e la smilitarizzazione del Corpo, mentre sembra che l'elevazione a compiti primari di attività o non attribuite dall'ordinamento vigente o puramente secondari rispetto a quello primario attuale di polizia tributaria, presuppone nel proponente una maggiore, più incisiva e puntuale capacità dell'Amministrazione finanziaria a razionalizzare il rapporto tra contribuente e fisco, a procedere con mezzi per ora non configurati verso gli obiettivi della riforma tributaria, con particolare riguardo alla mole crescente di accertamento e alla lotta contro l'evasione fiscale.

Il ministro Malfatti prima, il ministro Reviglio poi e noi stessi, componenti della Commissione finanze e tesoro, abbiamo in più occasioni manifestato il vivo apprezzamento per quanto l'Amministrazione finanziaria riesce a fare, ma siamo anche a conoscenza di quanto sia arduo pervenire a risultati complessivamente positivi.

L'attività della Guardia di finanza non sembra obiettivamente fungibile con l'am ministrazione civile, i cui settori e compiti hanno altri ampi e diversificati spazi.

Ed è doveroso, d'altra parte, dare atto al senatore Vignola del notevole impegno con il quale ha predisposto il proprio progetto, evidente frutto di un approfondito e appassionato lavoro, anche se il progetto presenta aspetti discutibili e totalmente innovatori, destinati però ad innescare processi scompensativi nel Corpo non prontamente valutabili.

Occorre infine, prescindendo da una più puntuale analisi delle singole norme dell'articolato, tenere presente che il progetto Vignola comporterebbe una spesa stimata in mille miliardi.

A tal riguardo, come ha rilevato la Commissione bilancio, programmazione econo-

mica e partecipazioni statali, si deve ricordare che:

per il 1979 l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente destinato al potenziamento della Guardia di finanza è stato completamente azzerato con il primo provvedimento di variazione 1979; esso pertanto non è più utilizzabile a fini di copertura;

per il 1980 sull'accantonamento del fondo speciale destinato sempre al potenziamento della Guardia di finanza sono utilizzabili solo dieci miliardi;

la previsione di una spesa di 1.000 miliardi, in un arco decennale, appare scarsamente significativa, soprattutto ai fini della costruzione del bilancio pluriennale.

D'altra parte una previsione di spesa proiettata ora per un arco decennale può rivelarsi quantitativamente insufficiente in relazione ai processi inflazionistici in atto e suscettibile quindi di concorrere in misura non prevedibile alla dilatazione della spesa pubblica.

Per tutte le suesposte considerazioni non sembra che il progetto Vignola possa essere preso in favorevole considerazione.

*Il progetto Malfatti*

Il disegno di legge presentato dal ministro Malfatti il 26 maggio 1978 (n. 1228) voleva provvedere ad un potenziamento complessivo per tutti i settori di attività della Guardia di finanza.

A tal fine, con una spesa complessiva di 430 miliardi, si prevedeva di poter:

1) intensificare l'addestramento e la riqualificazione del personale, provvedendo nel contempo ad un generale miglioramento delle attrezzature didattiche, con l'acquisizione di nuovi e più moderni supporti didattici;

2) dotare il Corpo di nuove infrastrutture e migliorare quelle esistenti con l'acquisto o affitto di nuove caserme ed il miglioramento di quelle esistenti mediante interventi di carattere straordinario;

3) costituire adeguate scorte di casermaggio, vestiario e beni mobili;

4) procedere alla sostituzione di alcuni tipi di armi tecnicamente superati, armare le unità navali, dotare il personale di speciali materiali per poter concorrere al servizio anticrimine, di ordine pubblico e antiterrorismo;

5) creare un autonomo sistema di trasmissioni su tutto il territorio, tale da soddisfare le necessità di rapidi collegamenti con le unità operative;

6) potenziare il parco automezzi, mediante la dotazione di vetture da inseguimento, autovetture da movimento e autobus, con i conseguenti sostegni logistici;

7) acquistare nuovi elicotteri biturbina e leggeri per la ricerca a medio raggio e la ricognizione notturna;

8) costruire nuove unità navali e adeguare le infrastrutture delle stazioni navali, scali, officine, laboratori radar e radio.

All'onere per tali interventi, quantificato in 430 miliardi ripartito negli esercizi dal 1978 al 1981, si sarebbe dovuto aggiungere l'onere per l'aumento degli organici previsto in circa 40 miliardi.

*Il progetto Reviglio.*

Con il disegno di legge n. 756 del 22 febbraio 1980, il ministro Reviglio, pur confermando la necessità di provvedere, come previsto dal suo predecessore, all'acquisto di beni e servizi più vasti e moderni, compie una scelta coerente alle linee di politica tributaria approvate dal Parlamento, caratterizzate dall'impegno nella lotta all'evasione nel campo delle imposte dirette e indirette sugli affari, e dalla necessità di contenere la dilatazione della spesa pubblica.

Pertanto il disegno di legge individua le misure più immediate per l'adeguamento operativo della Guardia di finanza alla lotta all'evasione fiscale e per il correlativo potenziamento degli strumenti di addestramento, preparazione, qualificazione e specializzazione del personale.

Correlato a tale particolare impostazione è anche il disegno di legge n. 701, sulla scuola di polizia tributaria, approvato dalla 6ª Commissione in sede deliberante il 9 luglio del corrente anno; ma il potenziamento della scuola presuppone l'aumento degli organici, in quanto se oggi alla scuola medesima — previ rigorosi esami — sono ammessi non più di otto ufficiali all'anno, con le nuove norme ne verrebbero ammessi circa ottanta, e occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione in posti centrali e periferici di particolare attività.

A tal fine il disegno di legge prevede:

1) *a*) l'aumento, nell'arco del quinquiennio 1981-1985, dell'organico;

*b*) la destinazione degli ufficiali principalmente ai nuclei di polizia tributaria e ai reparti territoriali, con compiti di verifica e di indagine;

*c*) il potenziamento degli istituti di istruzione, specie la scuola di polizia tributaria, per la quale è all'esame della Commissione l'apposito disegno di legge n. 701;

*d*) la ricostituzione dei centri di addestramento zonali, un tempo costituiti e poi disattivati, ove perfezionare e riqualificare il personale in servizio;

*e*) la istituzione di due nuove zone operative:

— ad *Ancona*, con giurisdizione sulle Marche e Abruzzo,

— *centrale*, con funzione di comando e di controllo nei confronti del nucleo centrale di polizia tributaria e del nucleo speciale di polizia valutaria;

2) l'acquisizione del vestiario, dell'equipaggiamento, dell'armamento e dei materiali di casermaggio necessari alle aumentate unità dell'organico;

3) l'adeguamento dei mezzi tecnici più strettamente connessi alla repressione delle evasioni fiscali, e cioè:

— attrezzatura per lo scambio automatico dei dati, tra periferiria e Comando generale;

— inserimento delle reti operative della Guardia di finanza nel sistema di trasmissione in ponte radio dell'Arma dei carabinieri per un rapido scambio di ordini e di notizie.

* * *

Perchè la Guardia di finanza possa far fronte ai maggiori impegni che le sono richiesti, la dotazione organica viene aumentata di:

256 ufficiali;
4.000 sottufficiali;
2.000 militari di truppa.

L'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio viene elevato a 400 unità con un aumento di 20 unità.

Tale aumento è scaglionato in cinque anni dal 1981 al 1985, come segue:

*Ufficiali*

85 tenenti e sottotenenti: 21 per ogni anno 1982, 1983, 1984; 22 per il 1985;

60 capitani: 15 per ogni anno 1982, 1983, 1984 e 1985;

28 maggiori: 8 per il 1983, 10 per il 1984, 10 per il 1985;

68 tenenti colonnelli: 15 per ogni anno 1981, 1982, 1983; 12 per il 1984; 11 per il 1985;

12 colonnelli: 3 per ogni anno dal 1981 al 1984;

3 generali di brigata: 1 nel 1983, 1 nel 1984 e 1 nel 1985.

*Sottufficiali*

665 marescialli maggiori: 133 all'anno dal 1981 al 1985;

697 marescialli capi: 139 all'anno dal 1981 al 1983; 140 all'anno nel 1984 e 1985;

701 marescialli ordinari: 140 all'anno dal 1981 al 1984; 141 nel 1985;

1.937 brigadieri e Vice Brigadieri: 645 nel 1983; 646 nel 1984; 646 nel 1985.

*Appuntati e finanzieri*

400 per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

Come si è detto, gli ufficiali sono destinati a prevalenti compiti di polizia tributaria, i sottufficiali ad attività di verifica e raccolta di informazioni, i militari di truppa al controllo dei beni viaggianti e delle ricevute fiscali.

Infine i tre generali di brigata, di nuova istituzione, saranno destinati, uno al comando della zona di Ancona, uno alla zona centrale, uno alla carica di Capo di Stato Maggiore del Comando generale, per la quale l'organico attuale, superato nei fatti, assegna un colonnello.

* * *

L'impegno di spesa per l'acquisizione di beni e servizi è di lire 120 miliardi, quello per l'ampliamento degli organici è di lire 65 miliardi e 393 milioni.

Di tali oneri solo 10 miliardi fanno carico all'esercizio 1980, giusto accantonamento nel fondo speciale appositamente previsto

Le Commissioni bilancio e difesa hanno espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

* * *

Non spetta a me sottolineare le benemerenze, la serietà del servizio, l'importanza del ruolo che caratterizzano l'attività della Guardia di finanza.

Ritengo tuttavia di dover testimoniare i grandi sacrifici, materiali e intellettuali che il Corpo compie per assolvere con preparazione, onestà e dignità a compiti tanto delicati e complessi.

Basterebbe pensare alla necessità di una adeguata conoscenza di tutte le norme di legge, istruzioni e circolari emanate per le varie materie, supporto necessario ad un efficiente servizio di controllo e verifica.

Episodi, anche recenti, di presunto comportamento infedele, peraltro all'esame dell'autorità giudiziaria, non scalfiscono la complessiva serietà del Corpo, che provvede, con una specie di processo di autoespulsione, ad individuare gli elementi che si rendano colpevoli di reato e a denunciarli.

Occorre tener presente che l'attività del Corpo ha come interlocutori fasce di cittadini, con redditi normalmente medio-alti e alti, circostanza che contiene la permanente tentazione alla corruzione, specie se esercitata nei confronti di servitori dello Stato con retribuzioni non certo adeguate alla delicatezza dei compiti.

La lunga tradizione di serietà e di onestà, corroborata anche dal diffuso senso di disciplina e di dovere proprio di un Corpo militare, fanno della Guardia di finanza un Corpo di sicuro affidamento.

Tentativi di sindacalizzazione o di smilitarizzazione sono sostanzialmente estranei alla stragrande maggioranza degli appartenenti alla Guardia di finanza e certamente non confacenti ai reali interessi del Paese, avendo recenti esperienze chiaramente indicato quanto sia difficile, dopo le facili distruzioni, costruire tempestivamente strutture migliori e più efficienti.

Credo sia opportuno ricordare a tal riguardo, quanto in un fondo del « Corriere della Sera » del 30 ottobre 1979, ha scritto il senatore Leo Valiani, di estrazione certamente laica e, pur aperto alle novità di un asocietà che si trasforma, fermo difensore della libertà e degli istituti democratici.

Dice dunque il senatore Valiani: « L'invocazione alla disciplina è, invece, giusta e doverosa quando si sollecita la smilitarizzazione di Corpi armati che fra i loro compiti hanno quello di difendere l'Italia. Questo è il caso della Guardia di finanza, benemerita per il valoroso contributo armato che, durante la sua ormai lunga esistenza, anche nella guerra di Liberazione del 1943-45 ha dato alla salvaguardia della nazione. La legge del 1959 ribadisce che la Guardia di finanza deve concorrere "alla difesa politico-militare delle frontiere". Questo suo compito ne rende indispensabile l'inquadramento militare. Esso è reso necessario anche dalla lotta al contrabbando che i finanzieri sostengono, per esempio, in azioni di polizia marittima. È infondato il dub-

bio che il servizio militare impedisca l'efficacia della Guardia di finanza nel debellamento dell'evasione tributaria. I funzionari civili del fisco non sono nè più, nè meno efficaci d'essa. Il desiderato accresciuto reperimento delle frodi fiscali dipende da ben altri provvedimenti legislativi, amministrativi, organizzativi e anche da maggiori stanziamenti, devoluti a tal fine. Dipende altresì da quella riforma morale, che è sulla bocca di tutti, ma di cui solo raramente si dà l'esempio. Viceversa, militarizzata com'è anche la Guardia di finanza è tenuta, per legge, "al di fuori delle competizioni politiche". L'opportunità di tale limitazione è indiscutibile, trattandosi di un Corpo armato, ma la Costituzione l'autorizza solo per i magistrati, i militari in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici all'estero. La politicizzazione di talune frazioni della magistratura è già abbastanza preoccupante. Non conviene affatto estenderla a quanti, all'occorrenza, devono poter far uso delle armi, a tutela del paese.

Lo Stato repubblicano è contestato, oggi, da minoranze esigue, ma aggressive. Il suo indebolimento può aprire le porte solo all'affossamento delle libertà, pubbliche e private ».

È un monito di cui è bene tener conto ora.

* * *

Il disegno di legge è stato esaminato dalla Commissione finanze e tesoro nelle sedute del 15 maggio, 24 giugno, 2 e 9 luglio corrente anno.

Il dibattito ha permesso di rilevare una sostanziale convergenza di opinioni circa l'esigenza del rafforzamento degli organici ed il potenziamento operativo della Guardia di finanza, anche se non sono mancate osservazioni e riserve sulla idoneità del provvedimento a coprire le insufficienze o carenze, emerse anche nella visita che la Commissione ha effettuato presso il Comando generale della Guardia di finanza.

È sembrato ad alcuni che il provvedimento mirasse più ad un potenziamento quantitativo che qualitativo del Corpo e che sarebbe stato opportuno procedere ad una riforma più penetrante, togliendo alla Guardia di finanza alcuni compiti e caratterizzando il Corpo stesso come organo, pressochè esclusivo, di polizia tributaria.

Nè sono mancati accenni alla difficoltà rappresentata dalla struttura militare, che impedirebbe l'ipotizzabile e preferibile riforma del Corpo.

È stato da altri osservato che il disegno di legge, se visto nel contesto anche di altri provvedimenti già approvati, e soprattutto rispetto alle conclusioni del cosiddetto « libro giallo » e all'originario progetto di ristrutturazione complessiva dell'Amministrazione finanziaria, costituisce certamente uno « stralcio »; ma, anche così, pone in evidenza la necessità dell'apprestamento degli strumenti di studio ed operativi rivolti essenzialmente alla formazione e specializzazione professionale; propone un potenziamento dell'organico finalizzato agli obiettivi di politica tributaria con speciale riferimento al fenomeno delle evasioni fiscali (l'acquisto di nuove attrezzature intende solo adeguare la operatività del Corpo alle moderne tecniche specie nel settore del contrabbando); infine, lo « stralcio » tiene conto anche delle limitate risorse disponibili e della necessità di contenere la dilatazione della spesa pubblica.

Alcuni Gruppi, ed in particolare il Gruppo del PCI ed il senatore Santalco per il Gruppo DC, hanno preannunciato la possibile presentazione di emendamenti in occasione della discussione in Assemblea.

Il rappresentante del Partito radicale ha manifestato la propria contrarietà al provvedimento con motivazioni che attengono anche alle scelte di quel partito.

La Commissione finanze e tesoro ha ritenuto, tuttavia, di dover accogliere, a maggioranza, il provvedimento, dando mandato al relatore di riferire in senso favorevole per l'ulteriore esame in Assemblea.

Il relatore adempie volentieri al compito affidatogli e raccomanda l'approvazione del disegno di legge n. 756, con l'assorbimento del disegno di legge n. 94.

RICCI, *relatore*

## PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MAFFIOLETTI)

15 maggio 1980

SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale* » (756).

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

---

26 giugno 1980

SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Ristrutturazione, potenziamento ed ammodernamento del Corpo della guardia di finanza* » (94).

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole a condizione che la normativa proposta sia armonizzata e coordinata con il disegno di legge n. 756 (« Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale », d'iniziativa governativa).

Alcuni stanziamenti riguardano infatti gli stessi settori, mentre la struttura del Corpo è condizionata alla definizione della normativa sul coordinamento dei diversi corpi di polizia.

La proposta di aumento degli organici non appare collegata ai fini istituzionali, richiamati nella relazione, tra cui gli accertamenti tecnico-contabili, per i quali occorre una più adeguata preparazione professionale. Le qualifiche di cui si propone l'aumento di dotazione degli organici attengono invece prevalentemente, come gli stanziamenti, alla struttura militare del corpo, mentre non si dispone una più finalizzata e qualificata riorganizzazione della Guardia di finanza per far fronte ai compiti di istituto, cui oggi può dedicarsi solo una scarsa parte dell'organico.

## PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore STAMMATI)

13 maggio 1980

SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale* » (756).

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

Tuttavia si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di determinare in sede di legge finanziaria, anzichè in sede di legge di bilancio, le somme per gli anni 1981 e successivi, per la parte relativa alla realizzazione del programma di addestramento, alle attrezzature didattiche, all'adeguamento delle infrastrutture addestrative e al potenziamento delle trasmissioni e dell'informatica.

---

13 maggio 1980

SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Ristrutturazione, potenziamento ed ammodernamento del Corpo della guardia di finanza* » (94).

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza comunica quanto segue:

*a*) per il 1979 l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente destinato al potenziamento della Guardia di finanza è stato completamente azzerato con il primo provvedimento di variazione 1979: esso pertanto non è più utilizzabile a fini di copertura;

*b*) la previsione di una spesa di 1.000 miliardi, in un arco decennale appare scarsamente significativa, soprattutto ai fini della costruzione del bilancio pluriennale: da questo punto di vista le autorizzazioni pluriennali di spesa è opportuno che non superino un arco quinquennale;

*c*) per il 1980 sull'accantonamento del fondo speciale destinato al potenziamento della Guardia di finanza risultano ancora utilizzabili dieci miliardi (vedi osservazioni contenute nel parere, emesso in pari data, sul disegno di legge n. 756).

Il disegno di legge può pertanto avere ulteriore corso a condizione che la quantificazione degli oneri per il 1980 sia ricondotta alle indicazioni di cui al punto *c*). Conseguenzialmente occorrerà prevedere uno sviluppo più contenuto e realistico del programma di spesa per il quinquennio successivo.

**DISEGNO DI LEGGE n. 756**

TESTO DEL GOVERNO

**Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale**

Art. 1.

Per elevare la capacità operativa della Guardia di finanza ai fini della lotta all'evasione fiscale, con la presente legge:

sono stabiliti i nuovi organici del personale del Corpo come indicato nell'articolo 2;

è autorizzato il Ministro delle finanze ad effettuare la spesa straordinaria di lire 120 miliardi, per il periodo dal 1980 al 1984, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, per la realizzazione di un programma relativo all'addestramento del personale ed alle attrezzature didattiche, all'adeguamento delle infrastrutture addestrative, al potenziamento delle trasmissioni e dell'informatica, nonchè ad altre esigenze connesse con gli incrementi organici. Per gli anni 1981 e successivi la somma da iscrivere in bilancio sarà determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Gli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza sono stabiliti in conformità delle allegate tabelle n. 1 e n. 2.

La tabella n. 1 allegata alla presente legge sostituisce la tabella allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159.

Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno realizzati in cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1981, secondo le progressioni e le procedure stabilite, per ciascun grado, rispettivamente dalle allegate tabelle n. 3 e n. 4.

**DISEGNO DI LEGGE n. 756**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale**

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza, previsto dalla legge 29 maggio 1967, n. 380, è fissato in 400 unità.

Art. 3.

Il programma da attuare con il finanziamento straordinario previsto dal precedente articolo 1 comprende:

l'effettuazione di attività addestrative di qualificazione del personale, con relativa corresponsione delle indennità ai partecipanti e dei compensi agli insegnanti, nonchè la realizzazione di strutture ed attrezzature didattiche;

l'acquisto, la costruzione e la locazione di immobili per reparti d'istruzione della Guardia di finanza, nonchè la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione degli immobili demaniali sedi dei predetti reparti;

l'adeguamento ed il rinnovamento del sistema delle trasmissioni e l'acquisizione di apparati per la elaborazione automatica dei dati nonchè il relativo adeguamento delle infrastrutture tecniche;

l'acquisizione del vestiario, dell'equipaggiamento, dell'armamento e dei materiali di casermaggio, necessaria in relazione all'aumento degli organici del personale.

Art. 4.

Il Ministro delle finanze approva i piani di attuazione del programma indicato nella presente legge.

All'esecuzione dei lavori di costruzione di immobili, di ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione degli immobili demaniali provvede il Ministero dei lavori pubblici, cui spettano, altresì, il conferimento degli eventuali incarichi di progettazione e la competenza esclusiva per l'accertamento previsto dal secondo comma

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 3.**

*Identico.*

**Art. 4.**

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Ministro dei lavori pubblici, i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori predetti e quelli eventualmente occorrenti per le relative progettazioni saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Con apposito decreto del Presidente della Repubblica verrà istituita la zona centrale della Guardia di finanza con alle dipendenze il nucleo centrale di polizia tributaria ed il nucleo speciale di polizia valutaria.

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, quale risulta sostituito dalla legge 31 marzo 1966, n. 200, è sostituito dal seguente:

« Per l'attribuzione del rango di comando di corpo e per l'individuazione degli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo si provvede con decreto del Ministro delle finanze ».

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire **10.000 milioni**, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

TABELLA N. 1

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

| GRADO | Forme di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gen. Divis. | | — | 4 | — | — |
| Gen. Brig. | scelta | 1 anno di comando di zona o della Accademia o delle Scuole o comando equipollente. | 16 (*b*) | 1 | 1/4 dei generali di brigata non ancora valutati. |
| Colonnello | scelta | 1 anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente. | 55 (*b*) | 4 (*c*) | 1/5 dei colonnelli non ancora valutati. |
| Ten. Col. | scelta | 2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore; aver compiuto 2 (*d*) anni di comando di gruppo territoriale o di compagnia territoriale nei gradi di tenente colonnello, maggiore o capitano. | 296 | 11 (*c*) | 1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e tutti i maggiori in ruolo. |
| Maggiore | anzianità | — | 148 | — | — |
| Capitano | scelta | 2 anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, tutto o in parte, nel grado di tenente. | 490 | 37 (*e*) | 1/18 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo. |
| Tenente | anzianità | 2 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di sottotenente. | 500 | — | — |
| S. Tenente | anzianità | Superare il corso di applicazione (*f*). | — | — | — |

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

(*b*) Resta fermo il contingente dei generali di brigata e dei colonnelli previsto dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

(*c*) Le quattro promozioni annue al grado di generale di brigata e le 11 promozioni annue al grado di colonnello si effettueranno a decorrere dal 1° gennaio 1985. Fino a tale data le promozioni al grado di generale di brigata e al grado di colonnello verrano conferite nel numero previsto dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159.

(*d*) 1 anno nei primi due anni di applicazione della presente legge.

(*e*) Per effettuare le trentasette promozioni previste per l'anno 1981, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia già stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo all'anno anzidetto, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi otto capitani già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1981 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a maggiore da conferire nel 1981 sono disposte dando la preferenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario.

(*f*) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

TABELLA N. 2

## ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA

| GRADI | Numero dei posti |
|---|---|
| SOTTUFFICIALI | |
| — Maresciallo maggiore (*a*) | 2.660 |
| — Maresciallo capo | 2.853 |
| — Maresciallo ordinario | 2.853 |
| — Brigadiere e vicebrigadiere | 7.665 |
| Totale | 16.031 |
| TRUPPA | |
| — Appuntato e finanziere | 33.400 |
| Totale | 49.431 |

(*a*) Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi i marescialli maggiori nominati alle cariche speciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

TABELLA N. 3

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI
DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

| GRADO | ORGANICI 1° GENNAIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Generali di brigata | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Colonnello | 46 | 49 | 52 | 55 | 55 |
| Tenente colonnello | 243 | 258 | 273 | 285 | 296 |
| Maggiore | 120 | 120 | 128 | 138 | 148 |
| Capitano | 430 | 445 | 460 | 475 | 490 |
| Tenente e Sottotenente | 415 | 436 | 457 | 478 | 500 |

Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, si seguiranno le seguenti disposizioni:

*a*) a generale di brigata: una promozione per aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1983, 1984 e 1985. Le promozioni al 1° gennaio 1983 e 1984 sono in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159; la promozione al 1° gennaio 1985 è in aggiunta a quella prevista dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge;

*b*) a colonnello: tre promozioni per aumento d'organico rispettivamente al 1° gennaio 1981, 1982, 1983 e 1984, in aggiunta alle promozioni previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159. Per effettuare le tre promozioni previste per il 1° gennaio 1981, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia già stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli relativo a detto anno 1981, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi tre tenenti colonnelli già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1981 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a colonnello da conferire nel 1981 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario.

Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1982, 1983 e 1984, determinato ai sensi della tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, è integrato di 6 unità per ognuno dei tre anni sopra indicati;

*c*) a maggiore: 8 promozioni ad aumento di organico al 1° gennaio 1983 e 10 ad aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1984 e 1985. Tutte le promozioni suddette sono in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge. Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1983, 1984 e 1985, determinato ai sensi dell'allegata tabella n. 1, è integrato di 7 unità per ognuno dei tre anni.

TABELLA N. 4

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA

| GRADI | Aliquote annuali di aumento di organico dei sottufficiali e militari di truppa 1° gennaio | | | | | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
| Maresciallo maggiore | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 665 |
| Maresciallo capo | 139 | 139 | 139 | 140 | 140 | 697 |
| Maresciallo ordinario | 140 | 140 | 140 | 140 | 141 | 701 |
| Brigadiere e vicebrigadiere | — | — | 645 | 646 | 646 | 1.937 |
| Appuntato e finanziere | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2.000 |
| Totale | 812 | 812 | 1.457 | 1.459 | 1.460 | 6.000 |

## DISEGNO DI LEGGE n. 94

D'INIZIATIVA DEL SENATORE VIGNOLA

**Ristrutturazione, potenziamento ed ammodernamento del Corpo della guardia di finanza**

TITOLO I
RISTRUTTURAZIONE
DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 1.

Oltre a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 159, la Guardia di finanza ha il compito di:

provvedere alla vigilanza a tutela del patrimonio storico-artistico-archeologico nazionale, prevenendo, accertando e denunciando le violazioni alle relative norme;

procedere, a richiesta degli organi giurisdizionali e amministrativi o d'iniziativa, all'esecuzione di controlli nei confronti di enti pubblici e privati per accertare e reprimere le violazioni delle norme amministrative e contabili che presiedono alla gestione della pubblica spesa.

A tal fine, il personale dei nuclei di polizia tributaria può effettuare accessi, verifiche, ispezioni e accertamenti nei confronti degli enti pubblici, particolarmente di quelli economici, degli enti privati e di chiunque abbia ricevuto erogazioni, fondi, contributi o sovvenzioni, a qualsiasi titolo, dallo Stato o da altro ente pubblico, per controllarne il regolare impiego secondo le finalità stabilite dalla legge di erogazione.

Art. 2.

Al fine di potenziare e sviluppare al massimo l'attività di prevenzione, di ricerca e di repressione delle evasioni e delle violazioni finanziarie, che costituisce compito primario ed inderogabile della Guardia di finanza, le richieste di accertamenti di polizia giudiziaria devono essere limitate ai casi in cui vi sia stretta connessione con accertamenti di natura finanziaria o valutaria e devono essere inoltrate al Comando regionale per il tramite della Procura generale della Repubblica, che prima di trasmetterle valuterà la opportunità e la necessità dell'intervento della Guardia di finanza.

Le richieste di informazioni degli altri uffici devono parimenti essere limitate allo stretto indispensabile per il rilevamento di dati ed elementi di fatto ed essere inoltrate al Comando provinciale che, previa valutazione della loro importanza, necessità e priorità, provvede alla loro assegnazione, tenendo presenti le altre esigenze operative dei reparti dipendenti competenti per materia o per territorio.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore della Guardia di finanza, saranno stabilite le modalità di richiesta e di intervento della Guardia di finanza in accertamenti di polizia giudiziaria e nell'attività informativa.

Art. 3.

Di norma e salvo casi eccezionali, non è consentito adoperare per servizi di ordine pubblico i militari della Guardia di finanza. Gli allievi degli istituti d'istruzione e delle scuole della Guardia di finanza non possono essere impiegati in servizi di ordine pubblico durante il primo anno di corso.

Gli allievi finanzieri non possono essere impiegati in servizi di ordine pubblico, se non siano trascorsi sei mesi dalla data dell'arruolamento.

Eventuali deroghe debbono essere adottate con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Guardia di finanza ha anche il compito, in via esclusiva, di Guardia costiera, assumendo, pertanto, anche i compiti di vigilanza marittima e sul demanio marittimo finora svolti dalle Capitanerie di

porto. A tal proposito tutte le attrezzature ed i mezzi attualmente utilizzati per tali fini dalle Capitanerie di porto passano alla Guardia di finanza, la quale ha anche il compito di provvedere alle operazioni di assistenza e salvataggio a mare, anche attivando — durante il periodo estivo — un congruo numero di pattuglie di salvamento da dislocare lungo gli arenili.

Art. 5.

Presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali è attivato un Ispettorato della Guardia di finanza per il servizio di vigilanza sul patrimonio artistico. Esso è alle dipendenze operative del Ministro titolare del predetto Dicastero.

Art. 6.

Il Corpo della guardia di finanza è costituito dal seguente personale militare:

*a*) ufficiali;
*b*) ispettori;
*c*) sottufficiali;
*d*) truppa.

Gli ufficiali sono ordinati nei seguenti gradi gerarchici:

ufficiali generali:
generale di divisione;
generale di brigata;

ufficiali superiori:
colonnello;
tenente colonnello;
maggiore;

ufficiali inferiori:
capitano;
tenente.

Gli ispettori sono ordinati nei seguenti gradi gerarchici:

ispettore superiore;
ispettore capo;
ispettore;
viceispettore;
sottoispettore.

I sottufficiali sono ordinati nei seguenti gradi gerarchici:

aiutante di battaglia;
maresciallo maggiore;
maresciallo capo;
maresciallo ordinario;
brigadiere;
vicebrigadiere.

Il grado di aiutante di battaglia è conferito ai sottufficiali di ogni grado ed ai militari di truppa, soltanto per azioni meritorie compiute in guerra.

I militari di truppa sono così ordinati:

appuntato di 1ª e 2ª classe;
finanziere;
allievo finanziere.

Art. 7.

Il Corpo della guardia di finanza è così ordinato:

Comando generale;

Comandi e reparti territoriali:
Comandi regionali;
Comandi provinciali;
Comandi distrettuali;
Comandi locali;
Nuclei di polizia tributaria;
Nuclei centrali di polizia finanziaria, valutaria, antidroga, per la repressione delle frodi comunitarie e per la tutela del patrimonio artistico-storico-archeologico.
Comandi di settore navale, doganale, aeroportuale, di frontiera;

Scuole:
Accademia;
Scuola di polizia tributaria;
Comando scuole;
Scuola sottufficiali;
Scuola nautica;
Scuola alpina;
Legione allievi;
Centri di addestramento regionali;

Enti vari:
Centri studio e biblioteche;
Centri tecnici;

Centri logistici;

Officine;

Commissioni centrale, regionale e provinciale di disciplina.

Art. 8.

Il Comando generale della Guardia di finanza è costituito da 5 ispettorati, che presiedono al personale, ai servizi, all'addestramento ed alle varie attività del Corpo, nonchè da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono preposti ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate in servizio permanente effettivo ai sensi del successivo articolo 16.

Agli ispettorati generali di divisione, ai reparti ed agli organi direttivi dei servizi sono preposti colonnelli; agli uffici, tenenti colonnelli.

Per soddisfare le esigenze addestrative di carattere militare e di regolamentazione delle manifestazioni militari e per il collegamento con gli stati maggiori del Ministero della difesa è assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente effettivo.

Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale un dirigente superiore, tre primi dirigenti e funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze.

Gli organici degli ufficiali e l'ordinamento interno del Comando generale, nonchè le competenze degli ispettorati, dei reparti, degli organi direttivi dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore della Guardia di finanza.

Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa, la competenza degli uffici e degli altri organi del Comando generale sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio superiore della Guardia di finanza.

Gli organici e le competenze dei Nuclei centrali e dei Nuclei regionali sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze su proposta del Comando generale, sentito il parere del Consiglio superiore della Guardia di finanza.

Art. 9.

Il Nucleo centrale di polizia tributaria, il Nucleo centrale di polizia finanziaria, il Nucleo centrale valutario, il Nucleo centrale antidroga ed il Nucleo centrale per la repressione delle frodi comunitarie dipendono direttamente dal Comando generale — Ispettorato per le operazioni.

Il Nucleo centrale per la tutela del patrimonio artistico-storico-archeologico dipende direttamente dall'Ispettorato per il servizio di vigilanza sul patrimonio artistico.

Art. 10.

Ciascun Comando regionale è costituito dal comando, da un nucleo regionale di polizia tributaria, da un nucleo regionale di polizia finanziaria e valutaria, da un numero vario di comandi provinciali, settori navali, sezioni aeree e unità minori.

Ciascun Comando provinciale è costituito dal comando, da una sezione situazione e informazioni, da un nucleo antidroga, da un numero vario di nuclei di polizia tributaria, di comandi distrettuali e di unità minori.

Ciascun Comando distrettuale è costituito dal comando e da un numero vario di comandi locali e unità minori: esso è attivato in ogni città sede di Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

I Comandi territoriali della Guardia di finanza hanno rango variabile in relazione all'importanza economico-tributaria ed alle esigenze della difesa fiscale nella circoscrizione in cui operano.

Sono preposti ai comandi regionali generali di brigata o colonnelli, ai comandi provinciali colonnelli o tenenti colonnelli, ai comandi distrettuali maggiori o capitani, ai comandi locali capitani o tenenti o ispetto-

ri, alle unità minori sottufficiali della Guardia di finanza.

I comandi esecutivi minori non dipendono direttamente dal Comando provinciale.

I Comandi regionali coordinano, con azione di indirizzo e di studio, nell'ambito della regione, l'attività dei comandi provinciali e del nucleo di polizia tributaria esistente alla sede.

Rientra nella competenza dei Comandi regionali lo studio dei fenomeni tributari, la risoluzione di quesiti, l'attività addestrativa e l'aggiornamento professionale, da effettuare attraverso i centri di addestramento e con la frequenza anche di corsi e seminari di studi organizzati da università ed enti pubblici.

I Comandi provinciali coordinano, nell'ambito della provincia, con azione direttiva, di indirizzo, di guida e di stimolo, l'attività dei dipendenti reparti, assicurando l'unitarietà della difesa fiscale nella propria circoscrizione.

I Comandi distrettuali e quelli locali attuano l'unitarietà della difesa fiscale nella propria circoscrizione, di cui sono responsabili, secondo programmi di massima di intervento approvati dal Comando provinciale, ferme restando le iniziative che si riterrà opportuno intraprendere in relazione alla situazione economico-fiscale locale.

Essi mantengono i necessari contatti con gli altri organi finanziari e di polizia della circoscrizione.

I Comandi distrettuali ed i Comandi locali non possono essere attivati nello stesso comune.

Art. 11.

I Nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica-tributaria della circoscrizione in cui operano e del comando sovraordinato in cui hanno sede.

Il Nucleo centrale ed i Nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni e di unità minori.

Il Nucleo centrale di polizia tributaria è comandato da un generale di brigata della Guardia di finanza. Gli altri Nuclei centrali sono comandati da colonnelli.

I Nuclei regionali di polizia tributaria sono comandati da colonnelli o da tenenti colonnelli della Guardia di finanza.

I Nuclei provinciali di polizia tributaria sono comandati da tenenti colonnelli o da maggiori o da capitani, a seconda del rango del comando sovraordinato esistente alla sede.

Gli altri Nuclei di polizia tributaria sono comandati da capitani o da tenenti o da ispettori della Guardia di finanza.

Art. 12.

I Comandi regionali di livello minore, i Nuclei regionali di polizia tributaria di livello superiore, la Scuola sottufficiali, la Scuola nautica, la Scuola alpina, la Legione allievi sono comandi di Corpo.

Hanno le funzioni di comandanti di Corpo il sottocapo di stato maggiore del Comando generale, il comandante del quartier generale, i vice comandanti dell'Accademia, della Scuola di polizia tributaria, dei Comandi regionali di maggior livello e del Nucleo centrale di polizia tributaria.

Art. 13.

Ai Comandi di settore navale, doganale, aeroportuale e di frontiera sono preposti colonnelli e tenenti colonnelli.

Alle Stazioni navali ed alle Compagnie aeroportuali e di frontiera sono preposti maggiori e capitani.

Alle Stazioni aeree sono proposti colonnelli e tenenti colonnelli.

Presso tutti i reparti comandati da un ufficiale superiore (da maggiore in poi) è istituito il posto di comandante in seconda che — di norma — è coperto da un ufficiale inferiore (tenente o capitano).

Art. 14.

I minori comandi del Corpo della guardia di finanza sono distinti in reparti: per militari celibi, per militari ammogliati e misti.

Nelle località di minore importanza economico-tributaria, possono essere istituite piccole unità aggregate, ai fini dell'ubicazione dell'ufficio, al reparto di altre Forze di polizia esistente alla sede.

Art. 15.

Gli organici, le sedi, i compiti specifici ed i limiti territoriali dei comandi di settore navale, doganale, aeroportuale e di frontiera saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio superiore della Guardia di finanza, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le sedi di comando di settore navale e di stazione navale sono quelle indicate nell'allegato n. 4 alla presente legge.

Art. 16.

Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo della guardia di finanza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica.

L'assegnazione degli ufficiali a tali incarichi è effettuata con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa, sentito il parere del Consiglio superiore della Guardia di finanza.

Art. 17.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le aliquote di sottufficiali e di militari di truppa destinate ai servizi tributari veri e propri, agli altri servizi operativi, ai servizi tecnici, al servizio di Guardia costiera e di mare ed alle varie categorie di specializzazione di ciascun servizio.

A tale riguardo, il personale sottufficiali e truppa della Guardia di finanza è così ripartito:

contigente di terra:

servizi tributari;
altri servizi operativi;
servizi amministrativi;
servizi tecnico-logistici;
servizi generali;

contingente di mare:

servizi di coperta;
servizi di macchina;
servizi amministrativi;
servizi tecnico-logistici;

contingente dell'aria:

servizi di volo;
servizi tecnico-logistici;
servizi amministrativi.

Art. 18.

Ai militari del Corpo della guardia di finanza si applicano le disposizioni legislative concernenti la disciplina militare, la legge penale militare, le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e sugli accertamenti medico-legali valevoli per l'Esercito — Arma dei carabinieri — che siano compatibili con il particolare stato e con le funzioni e qualifiche degli appartenenti al Corpo.

L'estensione, con le necessarie varianti, di cui al comma precedente è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su parere conforme di una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e da 15 senatori e sentito il Consiglio superiore della Guardia di finanza.

Art. 19.

È istituito presso il Ministero delle finanze il Consiglio superiore della Guardia di finanza.

Il Consiglio — organo di rappresentanza di tutte le componenti del Corpo — può essere richiesto di esprimere pareri su tutti i provvedimenti concernenti il Corpo della guardia di finanza. D'iniziativa formula pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari o di disposizioni interne circa la condizione, il trattamento e la tutela dei militari.

Il Consiglio superiore esprime altresì pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti e su tutte le iniziative legislative o regolamentari predisposte dal Governo e concernenti il Corpo della guardia di finanza in materia di ordinamento, reclutamento, stato e avanzamento, trattamento economico, disciplina e trasferimenti dei militari; istituzione o soppressione di reparti; costruzione di alloggi per i militari; costituzione di circoli militari; attività educativa e di istruzione, assistenziale e ricreativa e di promozione sociale; costituzione di biblioteche; compiti, funzionamento e gestione degli enti di previdenza e di assistenza per i militari del Corpo, i cui organi di rappresentanza e di controllo sono tutti elettivi.

Il Consiglio superiore della Guardia di finanza è presieduto dal Ministro delle finanze, o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per le finanze ed è composto dai seguenti membri:

un generale di divisione o di brigata;
sei ufficiali superiori;
dodici ufficiali inferiori;
diciotto appartenenti al ruolo degli ispettori;
trenta sottufficiali;
cinquanta militari di truppa.

I membri militari del Consiglio superiore sono eletti con scrutinio segreto (in modo decentrato nelle rispettive sedi di servizio) e durano in carica due anni; alla scadenza del biennio possono essere rieletti. Essi debbono essere messi nelle condizioni effettive di poter esplicare il loro mandato e durante l'incarico non possono essere trasferiti.

Il Consiglio tiene le sue sedute presso il Ministero delle finanze e decide a maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Esso è convocato almeno quattro volte l'anno d'iniziativa della presidenza o a richiesta di un quinto dei suoi componenti.

È istituito presso il Consiglio superiore un ufficio di segreteria, composto da un colonnello, segretario, e da ufficiali, sottufficiali e militari di truppa nel numero sufficiente al suo pieno funzionamento.

L'ufficio di segreteria è ripartito nelle sezioni: ufficiali, ispettori, sottufficiali, truppa, varie, a cui sono preposti tenenti colonnelli o maggiori.

Sull'assegnazione degli ufficiali all'ufficio di segreteria decide il Consiglio superiore, a maggioranza assoluta.

Con decreto del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio superiore della Guardia di finanza, sarà emanato il regolamento interno relativo agli organici del personale, alla ripartizione delle competenze tra le varie sezioni ed a tutto ciò che concerne comunque l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio stesso.

Il Consiglio superiore della Guardia di finanza può inoltrare pareri e proposte al Governo ed alle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato e chiedere udienza nelle materie interessanti il Corpo o il personale.

Alle sedute del Consiglio possono intervenire, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, anche parlamentari della Camera e del Senato, nonchè funzionari dello Stato per fornire indicazioni o delucidazioni su argomenti interessanti la Guardia di finanza.

## TITOLO II

## RECLUTAMENTO

### Art. 20.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza sono reclutati con il grado di tenente, previo compimento con esito favorevole dei prescritti corsi:

1) tra i giovani forniti di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, eco-

nomia politica, economia e commercio, economia aziendale, scienze economiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze economiche e bancarie, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche, scienze matematiche e fisiche, i quali non abbiano superato il 28° anno di età e posseggano i requisiti prescritti per l'arruolamento nella Guardia di finanza.

Tale limite di età è elevato di due anni per gli appartenenti alla Guardia di finanza forniti di uno dei diplomi di laurea suindicati;

2) tra i sottoispettori della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo che, alla data del 30 settembre dell'anno in cui è bandito il concorso, abbiano compiuto un anno di servizio effettivo, non abbiano superato il 30° anno di età e siano ritenuti meritevoli di assolvere le funzioni di ufficiali della Guardia di finanza.

I corsi dell'Accademia, la cui ammissione ha luogo mediante concorso per esami, sono così distinti:

corso della durata di diciotto mesi, di cui nove da allievo ufficiale e nove da ufficiale, per gli aspiranti indicati al punto 1);

corso della durata di due anni, di cui uno da allievo ufficiale ed uno da ufficiale, per gli aspiranti indicati al punto 2).

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio superiore della Guardia di finanza, saranno stabilite le norme di svolgimento dei concorsi e dei corsi e saranno determinati i relativi programmi.

Art. 21.

Gli ispettori in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza sono reclutati, con il grado di sottoispettore, previo compimento con esito favorevole dei prescritti corsi:

1) tra i giovani, anche se già alle armi, forniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano compiuto il 18° e non superato il 28° anno di età e posseggano gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella Guardia di finanza.

Il diploma di ragioniere-perito commerciale costituisce titolo preferenziale per la formazione della graduatoria di ammissione al corso.

Il limite di età è elevato di due anni per i militari appartenenti alle Forze di polizia;

2) tra i sottufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza che non abbiano compiuto il 30° anno di età, contino non meno di tre anni di servizio da sottufficiali, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e siano ritenuti meritevoli di assolvere le funzioni di ispettore.

I corsi, la cui ammissione ha luogo mediante concorso per esami e per titoli, sono svolti presso l'Accademia del Corpo della guardia di finanza ed hanno durata biennale.

Al termine del corso biennale i sottoispettori svolgono un corso di applicazione di sei mesi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio superiore della Guardia di finanza, saranno stabilite le norme di svolgimento dei concorsi e dei corsi e saranno determinati i relativi programmi.

Art. 22.

I sottufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza sono reclutati con il grado di vicebrigadiere, previo compimento con esito favorevole dei prescritti corsi:

1) tra i giovani, anche se alle armi, forniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado, che abbiano compiuto il 18°

anno e non superato il 28° anno di età, e posseggano gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella Guardia di finanza.

Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado costituisce titolo preferenziale per la formazione della graduatoria di ammissione al corso.

Il limite di età è elevato di due anni per i militari delle altre Forze armate;

2) tra gli appuntati in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il 40° anno di età, contino non meno di due anni di anzianità nel grado e siano ritenuti meritevoli di svolgere le funzioni di sottufficiale.

I corsi, la cui ammissione ha luogo mediante concorso per esami e per titoli, sono così distinti:

corso biennale per gli aspiranti indicati al punto 1);

corso di nove mesi per gli aspiranti indicati al punto 2).

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere del Consiglio superiore della Guardia di finanza, saranno stabilite le norme di svolgimento dei concorsi e dei corsi e saranno determinati i relativi programmi.

Art. 23.

Per l'assolvimento dei compiti di guardia costiera e di altri compiti non operativi di natura tributaria o finanziaria possono essere reclutati finanzieri ausiliari tra i giovani che devono ancora assolvere gli obblighi di leva.

Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabiliti il contingente annuale e le modalità di concorso dei giovani che chiedano di assolvere gli obblighi di leva nella Guardia di finanza.

Art. 24.

Nell'insegnamento presso gli istituti di istruzione e le scuole della Guardia di finanza deve essere data primaria importanza alle materie giuridico-economiche e tecnico-professionali, sviluppando la preparazione culturale e la formazione professionale degli allievi. Particolare cura deve essere dedicata all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri dei cittadini, dando impulso alla conoscenza critica, al senso di responsabilità e di lealtà ed alla capacità di iniziativa individuale.

Gli insegnanti degli istituti e delle scuole della Guardia di finanza per le materie di cultura generale e di istruzione professionale sono nominati dal Ministro delle finanze secondo l'ordine di una graduatoria di merito e di anzianità ripartita per materie di insegnamento che il Ministro stesso prepara su domanda di docenti universitari e di docenti di ruolo della scuola secondaria superiore. Per le materie di carattere militare e tecnico-professionali possono essere ammessi all'insegnamento anche magistrati, funzionari statali e ufficiali della Guardia di finanza e di altre Forze armate.

Il Ministro delle finanze presenterà una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dagli istituti d'istruzione e dalle scuole e sui risultati ottenuti.

Gli ufficiali del Corpo, soprattutto quelli dei comandi territoriali, devono essere distratti il meno possibile dai compiti istituzionali per incarichi di insegnamento.

Art. 25.

Ai fini economici e gerarchici sono stabilite le seguenti equiparazioni parametriche e di grado:

sottoispettore - sottotenente;

viceispettore - tenente;

ispettore - capitano;

ispettore capo - maggiore;

ispettore superiore - tenente colonnello.

Art. 26.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità per la promozione a capitano ed a tenente colonnello, a scelta negli altri casi.

Nella previsione dello sviluppo di carriera degli ufficiali bisogna assicurare una progressione normale di carriera a tutti i meritevoli, fissando in sedici anni la permanenza nei gradi di ufficiale inferiore e in quindici anni nei gradi di ufficiale superiore, dei quali dieci nel grado di maggiore e di tenente colonnello.

Ai fini economici, l'accesso al trattamento economico dirigenziale ha luogo con la promozione al grado di tenente colonnello.

Art. 27.

L'avanzamento al grado di ispettore capo ha luogo a scelta, negli altri casi ha luogo ad anzianità.

Per la promozione al grado superiore sono fissati i seguenti periodi minimi di permanenza:

| | | |
|---|---|---|
| sottoispettore | anni | 3 |
| viceispettore | » | 7 |
| ispettore | » | 8 |
| ispettore capo | » | 6 |

Art. 28.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente del personale della Guardia di finanza sono così fissati:

*ufficiali*

| | | |
|---|---|---|
| generale di divisione | anni | 62 |
| generale di brigata | » | 61 |
| colonnello | » | 60 |
| tenente colonnello | » | 59 |
| maggiore | » | 58 |
| capitano | » | 57 |
| tenente | » | 56 |

*ispettori*

| | | |
|---|---|---|
| ispettore superiore | anni | 60 |
| ispettore capo | » | 58 |
| ispettore | » | 57 |
| viceispettore | » | 56 |
| sottoispettore | » | 56 |

*sottufficiali e militari di truppa*

| | | |
|---|---|---|
| marescialli | anni | 58 |
| brigadieri e vicebrigadieri | » | 56 |
| appuntati e finanzieri | » | 55 |

TITOLO III

ORGANICI

Art. 29.

I ruoli organici del personale del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti nel numero sottoindicato:

| | | |
|---|---|---|
| ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo | n. | 1.650 |
| ruolo degli ispettori | » | 3.000 |
| ruolo dei sottufficiali in servizio permanente | » | 18.000 |
| ruolo dei graduati e militari di truppa | » | 38.000 |

La ripartizione numerica nei vari gradi del personale dei suindicati ruoli è stabilita in conformità delle unite tabelle costituenti gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3.

Annualmente possono essere mantenuti 120 ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, la cui durata è fissata in venti mesi complessivi.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Per ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge, il Ministro del-

le finanze è autorizzato a bandire i seguenti concorsi straordinari per il reclutamento di:

trenta tenenti da trarsi dagli ufficiali di complemento del Corpo che superino un corso di applicazione di durata annuale presso l'Accademia, con il grado di sottotenente;

quindici sottotenenti da trarsi dai marescialli del Corpo con le modalità stabilite dalla legge 29 maggio 1967, n. 371;

duecento sottoispettori da trarsi:

per due terzi dagli ufficiali di complemento del Corpo e dai giovani, anche se alle armi, muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che superino apposito corso di nove mesi presso l'Accademia del Corpo;

per un terzo dai marescialli in servizio permanente del Corpo che abbiano fatto parte per almeno due anni di un nucleo di polizia tributaria o di reparti con compiti di polizia tributaria o di volante e superino il corso sopraindicato.

I limiti di età per la partecipazione ai suddetti concorsi sono elevati di quattro anni.

Art. 31.

Per ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge, il comandante generale della Guardia di finanza è autorizzato a bandire i seguenti concorsi straordinari per il reclutamento di:

trecento vicebrigadieri da trarsi:

per tre quinti dai giovani, anche se alle armi, forniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado che superino apposito corso di nove mesi. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado costituisce titolo preferenziale per l'ammissione al corso;

per due quinti dagli appuntati in servizio nel Corpo che non abbiano superato il 50° anno di età e superino apposito corso di cinque mesi;

novecento finanzieri da trarsi:

per un terzo dai giovani, anche se alle armi, forniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado o di titolo equipollente di specializzazione;

per un terzo dai giovani, anche se alle armi, forniti di un titolo di specializzazione in stenografia, dattilografia, meccanografia, contabilità aziendale e simili, ovvero di una delle seguenti specializzazioni: cineoperatore, elettricista, marconista, radiotelegrafista, radiotelescriventista, radiomontatore, perito radiotecnico, meccanico radar, motorista, o altro titolo di specializzazione rilasciato da enti pubblici o da consorzi provinciali di istruzione tecnica o da istituti professionali o anche da autorità militari per coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare;

per un terzo dai giovani che abbiano adempiuto gli obblighi di leva.

Il limite di età per la partecipazione ai suddetti concorsi è stabilito in trenta anni e la durata del corso allievi finanzieri è ridotta di tre mesi.

Art. 32.

Per ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge, il Ministro delle finanze è autorizzato a ridurre la durata dei corsi di applicazione dell'Accademia della Guardia di finanza, del corso allievi sottufficiali e del corso allievi finanzieri in relazione all'esigenza di colmare le eventuali deficienze di organico determinate dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare ed a pubblicare in testo unico le disposizioni relative all'ordinamento, al reclutamento ed all'avanzamento della Guardia di finanza o quelle che direttamente o indirettamente vi siano connesse o vi abbiano apportato modificazioni.

Il suddetto testo unico sarà emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore della Guardia di finanza.

Art. 34.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 1.000 miliardi in 10 anni a partire dal 1979.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979 si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con apposita norma della legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvederà a quantificare la spesa per gli anni finanziari successivi al 1979, entro il limite massimo determinato dal primo comma del presente articolo.

Art. 35.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salve le diverse decorrenze fissate nelle allegate tabelle per l'attuazione dei ruoli organici.

ALLEGATO N. 1

## ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

| GRADO | ORGANICI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Attuali | 1-1-1979 | | 1-1-1980 | | 1-1-1981 | | 1-1-1982 | | 1-1-1983 | | 1-1-1984 | | 1-1-1985 | | Incremento complessivo |
| Generale di divisione . . . . | 4 | 1 | 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 | 1 |
| Generale di brigata . . . . . | 13 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 20 | 7 |
| Colonnello . . . . . | 43 | 3 | 46 | 4 | 50 | 4 | 54 | 4 | 58 | 4 | 62 | 4 | 66 | 4 | 70 | 27 |
| Tenente colonnello . . . . . | 228 | 7 | 235 | 7 | 242 | 8 | 250 | 10 | 260 | 10 | 270 | 10 | 280 | 10 | 290 | 62 |
| Maggiore . . . . . | 120 | 3 | 123 | 3 | 126 | 3 | 129 | 4 | 133 | 4 | 137 | 4 | 141 | 4 | 145 | 25 |
| Capitano . . . . . | 430 | 10 | 440 | 10 | 450 | 10 | 460 | 20 | 480 | 20 | 500 | 20 | 520 | 20 | 540 | 110 |
| Tenente . . . . . | 415 | 20 | 435 | 20 | 455 | 25 | 480 | 25 | 505 | 25 | 530 | 25 | 555 | 25 | 580 | 165 |
| | 1.253 | 45 | 1.298 | 45 | 1.343 | 51 | 1.394 | 64 | 1.458 | 64 | 1.522 | 64 | 1.586 | 64 | 1.650 | + 397 |

ALLEGATO N. 2

ORGANICI DEGLI ISPETTORI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

| GRADO | ORGANICI | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1-79 | 1-1-80 | 1-1-81 | 1-1-82 | 1-1-83 | 1-1-84 | 1-1-85 | 1-1-86 | 1-1-87 | 1-1-88 |
| Ispettore superiore . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 50 |
| Ispettore capo . . . . | — | — | — | — | — | — | 50 | 100 | 100 | 200 |
| Ispettore . . . . . | — | — | — | — | — | 100 | 200 | 300 | 400 | 550 |
| Viceispettore . . . . . | — | — | 200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
| Sottoispettore . . . . . | 200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| | | | | | | | | | | 3.000 |

ALLEGATO N. 3

ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA (IN SERVIZIO PERMANENTE) DELLA GUARDIA DI FINANZA

| GRADO | ORGANICI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Attuali | | | 1-1-1979 | | 1-1-1980 | | 1-1-1981 | | 1-1-1982 | | 1-1-1983 | | 1-1-1984 | | 1-1-1985 | | Incrementi |
| | (a) | (b) | Totali | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOTTUFFICIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aiutanti di battaglia e marescialli maggiori . | 1.970 | 25 | 1.995 | 25 | 2.020 | 30 | 2.050 | 50 | 2.100 | 100 | 2.200 | 100 | 2.300 | 100 | 2.400 | 100 | 2.500 | + 505 |
| Marescialli capi . . . . | 2.128 | 28 | 2.156 | 94 | 2.250 | 110 | 2.360 | 110 | 2.470 | 120 | 2.590 | 130 | 2.720 | 140 | 2.860 | 140 | 3.000 | + 844 |
| Marescialli ordinari. . . | 2.124 | 28 | 2.152 | 148 | 2.300 | 200 | 2.500 | 200 | 2.700 | 200 | 2.900 | 200 | 3.100 | 200 | 3.300 | 200 | 3.500 | + 1.348 |
| Brigadieri e vicebrigadieri . . . . . | 5.728 | — | 5.728 | 33 | 5.761 | 239 | 6.000 | 400 | 6.400 | 500 | 6.900 | 600 | 7.500 | 700 | 8.200 | 800 | 9.000 | + 3.272 |
| | 11.950 | 81 | 12.031 | 300 | 12.331 | 579 | 12.910 | 760 | 13.670 | 920 | 14.590 | 1.030 | 15.620 | 1.140 | 16.760 | 1.240 | 18.000 | + 5.969 |
| MILITARI DI TRUPPA . | 31.370 | 30 | 31.400 | 900 | 32.300 | 900 | 33.200 | 900 | 34.100 | 900 | 35.000 | 1.000 | 36.000 | 1.000 | 37.000 | 1.000 | 38.000 | + 6.600 |
| | | | 43.431 | | | | | | | | | | | | | | 56.000 | + 12.569 |

(a) Legge 28 luglio 1971, n. 546.
(b) Legge 30 aprile 1976, n. 159.

ALLEGATO N. 4

## SERVIZIO DI GUARDIA COSTIERA

SEDI DEI COMANDI DI SETTORE NAVALE:

Ventimiglia, Savona, Genova, La Spezia, Livorno, Piombino, Civitavecchia, Gaeta, Napoli, Salerno, Paola, Reggio Calabria, Porto Torres, Cagliari, Olbia, Messina, Palermo, Mazara del Vallo, Marina di Ragusa, Catania, Catanzaro Lido, Taranto, Brindisi, Bari, Manfredonia, Pescara, Ancona, Marina di Ravenna, Rimini, Venezia, Trieste.

SEDI DI STAZIONE NAVALE:

Imperia, Albenga, Portofino, Sestri Levante, Viareggio, Portoferraio, Marina di Grosseto, Orbetello, Lido di Ostia, Anzio, Terracina, Ponza, Formia, Pozzuoli, Forio d'Ischia, Procida, Torre del Greco, Capri, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Amalfi, Agropoli, Sapri, Cetraro, Amantea, S. Eufemia-Lamezia, Tropea Gioia Tauro, Villa S. Giovanni, Metito di Porto Salvo, Locri, Punta Stilo, Capo Rizzuto, Crotone, Cirò Marina, Trebisacce, Lido di Metaponto, Gallipoli, S. Maria di Leuca, Otranto, Monopoli, Molfetta, Barletta, Vieste, Termoli, Vasto, Ortona, Roseto degli Abruzzi, S. Benedetto del Tronto, Civitanova Marche, Senigallia, Pesaro, Cesenatico, Comacchio, Chioggia, Iesolo Lido, Caorle, Grado, Duino, Muggia, Milazzo, Cefalù, Termini Imerese, Castellammare del Golfo, Trapani, Marsala, Sciacca-Capo S. Marco, Porto Empedocle, Licata, Gela, Pozzallo, Pantelleria, Capo Passero, Marina di Noto, Augusta, Taormina, S. Teresa di Gallura, Isola Rossa Castelsardo, Argentiera, Alghero, Bosa Marina, Marina di Oristano, Portoscuso, Portixeddu, Carloforte, Calasetta, Capo Teulada, Pula, Capo Carbonara, Muravera, Arbatax, Cala Gonone, Marina di Orosei, Caletta di Siniscola, Golfo Aranci, Isola di Caprera, Palau, Lampedusa.

ALLEGATO N. 5

MEZZI DI CUI DOTARE I REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA: RIPARTIZIONE TIPO
(salvo diverse esigenze operative e le dotazioni esistenti)

Per ogni Comando di SEZIONE AEREA:
almeno n. 4 Elicotteri, abilitati anche al servizio sul mare.

Per ogni Comando di SETTORE NAVALE (oltre ai mezzi terrestri per la vigilanza lungo gli arenili):
n. 1 Motovedetta d'altura per il Soccorso « ogni tempo »;
n. 1 Aliscafo-Guardacoste d'altura;
n. 6 Guardacoste d'altura « pesanti »;
n. 6 Guardacoste d'altura « medi »;
n. 5 Motovedette;
n. 5 Motoscafi d'alto mare;
n. 8 Pilotine (controllo nel Porto);
n. 10 Gommoni-fuoribordo (per le pattuglie di salvamento balneare).

Per ogni Comando di STAZIONE NAVALE (oltre ai mezzi terrestri per la vigilanza lungo gli arenili)
n. 2 Guardacoste « medi »;
n. 4 Motovedette;
n. 6 Motoscafi d'alto mare;
n. 3 Pilotine;
n. 8 Gommoni-fuoribordo (per le pattuglie di salvamento balneare).

Per ogni Comando di NUCLEO REGIONALE DI P.T.:
n. 10 Autoradio da inseguimento (Tipo Alfa Romeo « Alfetta 2000 »);
n. 10 Autoradio-civetta (Tipo Fiat « 127 »).

Per ogni Comando di NUCLEO PROVINCIALE DI P.T.:
n. 4 Autoradio da inseguimento (Tipo Alfa Romeo « Alfetta 2000 »);
n. 4 Autoradio-civetta (Tipo Fiat « 127 »).

Per ogni Comando di NUCLEO DISTRETTUALE DI P.T.:
n. 4 Autoradio da inseguimento (Tipo Alfa Romeo « Giulietta 1600 »);
n. 2 Autoradio-civetta (Tipo Fiat « 127 »).

Per ogni Comando di NUCLEO LOCALE DI P.T.:
n. 2 Autoradio da inseguimento (Tipo Alfa Romeo « Giulietta 1600 »);
n. 2 Autoradio-civetta (Tipo Fiat « 127 »).

Per tutti i reparti della Guardia di finanza si procederà alla dotazione di altri automezzi e motomezzi secondo le necessità di servizio unitamente ad idonee ulteriori attrezzature nel settore del casermaggio, delle telecomunicazioni e dei sussidi tecnologici in genere (calcolatori elettronici, telescriventi, ecc.).